

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO :

Ordinanza ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in occasione dell'incontro di calcio finale della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2022/2023" tra le squadre "F.C. Internazionale Milano" e "F.C. Manchester City" che si svolgerà il giorno sabato 10 giugno 2023 presso l'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul e che verrà trasmesso con un maxi schermo presso lo Stadio G. Meazza di Milano

VALIDITA': dal 10/06/2023 fino al 12/06/2023

IL SINDACO

Premesso che:

il giorno 10 giugno 2023 alle ore 21.00 presso l'Atatürk Olympic Stadium di Istanbul si disputerà l'incontro di calcio valevole quale finale della "UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2022/2023" tra le squadre "F.C. Internazionale Milano" e "F.C. Manchester City" che verrà trasmesso con un maxi schermo presso lo Stadio G. Meazza di Milano e per il quale si prevede l'affluenza di un notevole numero di tifosi;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche meritevoli della massima attenzione, quali quelli indicati di seguito;
- occorre garantire che l'evento si svolga correttamente, contenendo i fenomeni negativi connessi alla partecipazione di un alto numero di persone;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie ed in genere di contenitori di vetro costituisce pericolo per l'incolumità pubblica. Tali contenitori, specie se frantumati, possono causare gravi lesioni personali, costituire oggettivo e grave elemento di degrado del decoro urbano, ingenerare, altresì, un senso di non curanza dell'ambiente urbano, con ricaduta negativa sulla percezione di sicurezza in determinati luoghi.

Considerato che:

- per garantire il preminente interesse pubblico della sicurezza, si rende indispensabile, nel rispetto del principio di proporzionalità, sottoporre a particolari prescrizioni le attività di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con il tappo di qualsiasi tipologia e lattine nonché, la vendita e somministrazione di alcolici aventi gradazione superiore a 9 gradi, all'interno dello stadio G. Meazza, nell'area di S.Siro ed in altre zone cittadine.

Ritenuto necessario:

- in occasione dell'evento in oggetto adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica dal rischio di uso a scopo offensivo di bottiglie di vetro, bottiglie in plastica chiuse con il tappo di qualsiasi tipologia, lattine, aste selfie, fuochi d'artificio e artifici pirotecnici, spray urticanti che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile;

Considerato che:

- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, del Regolamento Comunale d'Igiene e del Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che l'evento programmato si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale.

Dato atto della sperimentata positiva efficacia delle misure già adottate in altre manifestazioni con le stesse criticità, in particolarmente in termini di:

- tutela del decoro urbano, dell'ambiente e del patrimonio culturale;
- riduzione dei carichi urbani sui siti;
- contenimento dei problemi di igiene e pulizia dei luoghi;
- incremento della consapevolezza e sensibilità sociale, particolarmente dei giovani, alle esigenze di corretta fruizione degli spazi urbani e del rispetto dei beni culturali;

Ritenuto necessario intervenire con appropriate misure per assicurare la salvaguardia del luogo e il contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di safety con l'applicazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, aste per selfie, fuochi d'artificio e artifici pirotecnici, spray urticanti nonché l'abuso nel consumo di alcolici aventi gradazione superiore a 9 gradi;

Ritenuto, quindi, di adottare, a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza delle persone, per il lasso temporale della durata della manifestazione in oggetto, misure preventive all'interno dello stadio G.Meazza, nella zona S.Siro ed in altre zone cittadine.

Visti:

- la circolare del Ministero dell'Interno nr. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii. con particolare riferimento all'art. 50 comma 7 bis e comma 7 bis1;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;

- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- Il vigente Regolamento per la disciplina del commercio;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n° VIII/ 6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009, n. 8;

ORDINA

Dalle ore 18.00 del 10 giugno 2023 alle ore 03.00 del 12 giugno 2023 nelle sottoindicate zone:

Zona di San Siro e dintorni, delimitata come segue:

- Via Tesio
- Via Harar
- Via Dessie
- Via Rospigliosi
- Via Stratico
- Via Monreale
- Piazzale Zavattari
- Viale Migliara
- Piazzale Lotto
- Via Diomede
- Via Ippodromo
- Via Patroclo.

Dalle ore 20.00 del 10 giugno 2023 alle ore 03.00 del 11 giugno 2023 nelle sottoindicate zone:

Zona Corso Como, delimitata come segue:

- Piazza Gae Aulenti
- Corso Como
- Piazza XXV Aprile
- Corso Garibaldi
- Viale Pasubio
- Via Monte Grappa;

Zona Darsena, delimitata come segue:

- Corso Cristoforo Colombo
- Via D'Annunzio
- Piazza XXIV Maggio
- Via Scoglio di Quarto
- Via Ascanio Sforza
- Alzaia Naviglio Pavese
- Ripa di Porta Ticinese
- Via Valenza
- Alzaia Naviglio Grande
- Via Vigevano
- Viale Gorizia;

Zona Centro, delimitata come segue:

- Piazza San Babila
- Piazza Duomo

- Piazza Cordusio
- Largo Cairoli
- Largo Beltrami
- Piazza Castello
- Foro Bonaparte
- nelle vie adducenti a tali Piazze;

Zona Sempione, delimitata come segue:

- Parco Sempione
- Via Canonica
- Via Moscati
- Via Massena
- Via Machiavelli;

1. **Il divieto di vendere anche per asporto e/o distribuire anche a titolo gratuito bevande in bottiglie di vetro e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia, lattine, rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione di alimenti e bevande, artigianali di produzione e vendita e nei punti di ristoro situati nell'aree pubbliche e private;**
2. **Il divieto di vendita e somministrazione di bevande di gradazione alcolica superiore a 9 gradi;**
3. **Resta consentita, nelle vie e nei periodi orari sopra indicati, la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di carta o di plastica;**
4. **Dai divieti indicati ai punti 1) e 2) sono esclusi i pubblici esercizi in sede fissa con servizio al tavolo o nelle pertinenze, fermo restando l'osservanza del divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in bottiglia di vetro e contenitore di vetro, lattine e bottiglie di plastica chiuse con tappo di qualsiasi tipologia.**

All'interno dello Stadio G. Meazza

a partire dall'apertura dei cancelli di accesso allo stadio G. Meazza del giorno sabato 10 giugno 2023 fino alle ore 03.00 del giorno domenica 11 giugno 2023

1. **il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo e aste per selfie. Dal divieto di introdurre bottiglie e contenitori di vetro, lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie di plastica chiuse con tappo sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande aventi ubicazione all'interno dell'impianto sportivo;**
2. **il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti e/o orticanti;**
3. **il divieto di vendita e somministrazione di alimenti e bevande, rivolto a tutti gli esercizi di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, di ristorazione anche per asporto e qualunque tipo di attività di vendita compresa quella sugli spalti, di vendere e/o distribuire anche gratuitamente bevande in bottiglie di vetro, contenitori di vetro e lattine di qualsiasi tipologia, bottiglie in plastica chiuse con tappo, come peraltro già previsto dal vigente "Regolamento d'uso dello Stadio San Siro". E' consentita la vendita e la somministrazione di qualsiasi bevanda in contenitori di carta o di plastica;**
4. **il divieto di somministrare e vendere anche per asporto bevande di gradazione alcolica superiore a 9 gradi rivolto agli esercizi pubblici o punti di ristorazione aperti indistintamente al pubblico pagante nei settori di riferimento e a coloro che sugli spalti vendono o somministrano anche per asporto bevande;**
5. **Vista la Determinazione del Ministero dell'Interno n. 15 del 01.04.2015, dal divieto di cui ai punti 3) e 4) sono escluse le attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande ubicate nell'impianto sportivo, al cui interno possono accedere solo coloro che sono in possesso di accrediti personali. All'interno di queste attività è consentita la somministrazione di alimenti e bevande in bottiglie di vetro e contenitori di vetro, fermo restando anche per questa tipologia di attività l'osservanza del divieto di vendere per asporto bottiglie di vetro e contenitori di vetro, bottiglie di plastica chiuse con tappo e lattine di qualsiasi tipologia.**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall'art. 50 comma 7 bis1 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 1.000,00.

La presente ordinanza ha efficacia a partire dalle ore 18.00 del giorno sabato 10 giugno 2023 fino alle ore 03.00 del giorno lunedì 12 giugno 2023 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Milano www.comune.milano.it.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 avverso il presente provvedimento può proporsi, in alternativa:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.

LA VICESINDACA

Anna Scavuzzo

F.to digitalmente